

N. 01302/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 01059/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2015, proposto da:

Università Popolare degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Umberto Cantelli e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

*contro*

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 00424/2015, resa tra le parti e concernente: diffida a rimuovere dal sito *internet* ogni riferimento ad attività riservate esclusivamente alle Università degli Studi ed all'eventuale rilascio di titoli accademici;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato Ministero;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Bonetti e Cantelli, nonché l'avvocato dello Stato Pio Marrone;

Premesso che il provvedimento impugnato in primo grado, nel suo tenore dispositivo, deve ritenersi limitato alla diffida, nei confronti dell'odierna appellante, di conformare il proprio sito *internet* al contenuto specifico dell'atto autorizzatorio (la presa d'atto ministeriale del 14 ottobre 2011, da ritenersi munito di persistente efficacia), onde eliminare ogni rischio di ingannevolezza ed ambiguità nei confronti del pubblico;

Rilevato che, entro tali limiti interpretativi, l'impugnata ordinanza reiettiva merita conferma;

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado cautelare interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 1059/2015) e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; dichiara le spese del presente grado cautelare interamente compensate tra le parti.

